

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Benazeb M 6-60 BLU	009032	2 dicembre 1996	Agrosol S.r.l.
Input	010047	26 maggio 1999	Bayer Cropscience S.r.l.

05A09319

DECRETO 8 settembre 2005.

**Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2001 di recepimento della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000, relativo all'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 6 agosto 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato altresì che i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase di adeguamento alle condizioni di iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 agosto 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che è attualmente in corso l'esame della documentazione per la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011 i prodotti fitosanitari indicati in allegato, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva lambda-cialotrina, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda-cialotrina nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995.

2. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995, tuttora in corso.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. il direttore generale: FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di lambda-cialotrina ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2011:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Karate Zeon	10944	5 giugno 2001	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Karate Xpress	8259	4 maggio 1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.

05A09320

DECRETO 19 settembre 2005.

**Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale Amorosa, in Massa.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 ed il decreto ministeriale 29 dicembre 2003 di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003;

Considerato che a seguito di segnalazioni pervenute circa la rilevazione del parametro cloroformio in alcuni campioni di acqua minerale Amorosa di Massa, sono state richieste notizie in merito alla competente regione Toscana;

Viste le informazioni fornite dalla regione e, da ultimo, le note pervenute in data 26 agosto 2005 e 8 settembre 2005, con le quali la direzione generale del diritto alla salute e delle politiche di solidarietà - Settore igiene pubblica della regione Toscana ha comunicato che la produzione dell'acqua minerale Amorosa è sospesa dal mese di dicembre 2004 e che, tra l'altro, è

in corso una indagine idrogeologica per la valutazione delle possibili cause che hanno determinato la presenza di cloroformio nell'acqua;

Considerato che a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le acque minerali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e che la loro composizione e le altre caratteristiche debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali;

Ritenuto di dover sospendere la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa in comune di Massa in attesa che venga dimostrato il superamento della problematica sopra descritta;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale Amorosa in comune di Massa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2005

*Il direttore generale: GRECO*

05A09349